



N. 28 - ottobre 2011

## Il disegno di legge di stabilità per il 2012 in breve (A.S. n. 2968)

### 1. La legge di stabilità

Il disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014 è stato predisposto dal Governo sulla base della disciplina prevista dall'articolo 11 della riforma della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

La legge di stabilità - che come è noto ha sostituito la legge finanziaria - è parte, insieme alla legge di bilancio, della manovra di finanza pubblica prevista su base triennale. Essa dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, provvedendo altresì alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

La legge n. 196 del 2009 ha previsto una correlazione della legge di stabilità con il carattere triennale della manovra, stabilendo che essa debba contenere norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato nel bilancio pluriennale.

La legge di stabilità non può peraltro contenere:

- norme di delega;
- norme a carattere ordinamentale e organizzativo;
- interventi di natura localistica o microsettoriale.

Più in dettaglio, i contenuti che la legge di stabilità deve indicare sono:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale (ivi comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse) e le variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, con effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno cui la legge di stabilità medesima si riferisce. In relazione alle sole imposte, essa indica

altresì le correzioni conseguenti all'andamento dell'inflazione.

Si segnala che il disegno di legge di stabilità per il 2012 rinvia a **due appositi allegati** che illustrano, rispettivamente, il contenuto dell'articolo 1 (livello massimo del saldo netto da finanziare e livello minimo del saldo netto da impiegare, nonché livello massimo del ricorso al mercato finanziario) e dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 (trasferimenti alle gestioni previdenziali e regolazioni contabili a favore delle gestioni assistenziali);

b) gli importi dei fondi speciali e le corrispondenti tabelle, vale a dire le somme, ripartite per ministeri, destinate alla copertura dei provvedimenti legislativi che si prevede saranno approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte di conto capitale (Tabella A e Tabella B);

c) le nuove tabelle in allegato alla legge di stabilità, finalizzate ad indicare, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale:

- gli importi relativi alle leggi di spesa di carattere permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, aggregate per programma e per missione, con l'esclusione delle spese obbligatorie (Tabella C);
- gli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte corrente, aggregate per programma e per missione (Tabella D);
- gli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregate per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni (Tabella E);

## Le Tabelle e gli Allegati del disegno di legge di stabilità

Secondo quanto previsto dalla legge di contabilità, il disegno di legge di stabilità contiene cinque Tabelle e quattro Allegati. Le Tabelle e gli Allegati sono predisposti per missioni e programmi e riportano le rispettive dotazioni di competenza e di cassa articolate per ciascuna annualità del bilancio triennale.

Di seguito è riportato uno schema riepilogativo delle Tabelle e degli Allegati alla legge di stabilità.

<b>TABELLE</b>
<b>Tabella A</b> fondi speciali di parte corrente
<b>Tabella B</b> fondi speciali di parte capitale
<b>Tabella C</b> stanziamenti la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di stabilità
<b>Tabella D</b> riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente
<b>Tabella E</b> autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali con evidenziazione di rifinanziamenti, riduzioni e rimodulazioni
<b>ALLEGATI</b>
<b>Allegato 1</b> (alla Tab. C)
<b>Allegato 2</b> (alla Tab. E - cronologico)
<b>Allegato 3</b> effetti finanziari dell' articolato del disegno di legge di stabilità sul bilancio dello Stato
<b>Allegato 4</b> sintesi delle previsioni a raffronto con quelle assestate

d) l'indicazione dell'importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

e) le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

f) le norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, ad esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, facendo salva l'eccezione delle spese recate da norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, nonché a realizzare il Patto di convergenza disciplinato dalla legge sul federalismo fiscale n. 42 del 2009;

g) le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

h) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno e del Patto di convergenza.

Al disegno di legge di stabilità viene inoltre allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata. Tale prospetto

deve essere aggiornato sulla base delle modifiche apportate in sede di esame parlamentare al disegno di legge di stabilità e successivamente allegato alla legge di stabilità medesima.

La legge di stabilità può disporre, per ciascun anno del bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extra-tributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Si prevede la possibilità di utilizzare gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico - dato dalla differenza positiva tra il suo valore previsto nel bilancio di previsione e quello risultante dall'assestamento relativo all'anno precedente - per la copertura finanziaria delle riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità, purché ne venga comunque assicurato un valore positivo.

Ferme restando le modalità di copertura della legge di stabilità sopra descritte, si conferma che le nuove o maggiori spese disposte con tale legge non possano concorrere a determinare i tassi di evoluzione delle medesime spese che risultino incompatibili con gli obiettivi determinati nelle risoluzioni parlamentari sul Documento di economia e finanza (DEF).

In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità vanno altresì indicati i provvedimenti legislativi,

con i relativi effetti finanziari, adottati dal Ministro dell'economia qualora riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ovvero in caso di sentenze definitive recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri. Al disegno di legge di stabilità viene infine allegata, oltre alla Relazione tecnica prevista con riferimento agli obblighi di copertura, una Nota tecnico-illustrativa finalizzata ad illustrare, a scopi conoscitivi, il raccordo tra i documenti di bilancio e il conto economico consolidato della P.A. (v. atto Senato n. 2968 - Allegato).

## 2. L'A.S. 2968 all'esame del Senato

Il disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, presentato in prima lettura al Senato (A.S. 2968), **non produce** - come evidenziato dal Governo - **effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che la manovra di aggiustamento dei conti pubblici per il triennio di programmazione è già stata approvata con i decreti-legge n. 98 del 2011 e n. 138 del 2011 diretti al conseguimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013.**

### La manovra di finanza pubblica emanata con i decreti-legge n. 98 del 2011 e n. 138 del 2011

La manovra di finanza pubblica disposta nel corso dell'estate si compone della legge n. 111 del 2011 (di conversione del decreto-legge n. 98 del 2011) e della legge n. 148 del 2011 (di conversione del decreto legge n. 138 del 2011). Si ricorda infatti che inizialmente il quadro programmatico riportato nel DEF dell'aprile 2011 prevedeva il raggiungimento del pareggio di bilancio entro il 2014 mediante una manovra correttiva pari a circa 2,3 punti di PIL nel biennio 2013-2014, cui è stato dato seguito mediante il decreto legge n. 98, che ha effettuato un intervento correttivo nel periodo pari a circa 48 miliardi di euro netti cumulati.

Successivamente, in presenza del riaccuirsi della crisi finanziaria e delle relative tensioni sui differenziali di rendimento dei titoli del debito pubblico nazionale rispetto ad altri paesi europei, con il decreto legge n. 138 è stato effettuato un ulteriore intervento correttivo che, anche al fine di anticipare il pareggio di bilancio al 2013, ha elevato la correzione complessiva a **59,8 miliardi complessivi, pari al 3,5 punti di PIL.**

Gli effetti complessivi dei due provvedimenti sono riportati nella tavola seguente.

### Effetti della legge n. 111/2011 e della legge n. 148/2011 sull'indebitamento netto della P.A.

<i>(in milioni di euro)</i>	2011	2012	2013	2014
<b>Variazioni entrate</b>	<b>2.603</b>	<b>20.676</b>	<b>35.406</b>	<b>38.816</b>
- Maggiori entrate	2.797	21.366	36.053	40.186
- di cui riduzioni agevolazioni fiscali	0	4.000	16.000	20.000
- Minori entrate	194	689	646	1.370
<b>Variazioni spese</b>	<b>-237</b>	<b>-7.599</b>	<b>-18.859</b>	<b>-20.978</b>
- Maggiori spese	1.733	6.134	1.428	1.836
- Minori spese	1.970	13.733	20.287	22.814
<b>Riduzione indebitamento netto</b>	<b>2.840</b>	<b>28.275</b>	<b>54.265</b>	<b>59.795</b>

(fonte: Nota di aggiornamento al DEF 2011)

Nel complesso, la manovra netta adottata con i due provvedimenti ha comportato una riduzione dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche rispetto alle previsioni tendenziali pari a 2,8 miliardi nel 2011, 28,3 miliardi nel 2012, 54,3 miliardi nel 2013 e 59,8 miliardi nel 2014. In termini di PIL, la correzione - crescente nel periodo 2011-2014 - è pari allo 0,2 per cento nel 2011, all'1,7 per cento nel 2012, al 3,3 per cento e al 3,5 per cento, rispettivamente, nel 2013 e nel 2014.

La correzione apportata dalla manovra opera prevalentemente sul lato delle entrate, ove peraltro si include, per un importo pari a circa la metà della correzione medesima, la riduzione delle agevolazioni fiscali prevista dal decreto-legge n. 138. Riduzione che tuttavia si prevede che possa non attivarsi qualora i medesimi effetti finanziari positivi (20 miliardi nel 2014) vengano conseguiti con provvedimenti di riordino delle spese, in particolare attraverso l'attuazione della proposta di legge delega in materia fiscale e assistenziale attualmente all'esame della Camera (A.C. 4566). Al netto di tale riduzione, la correzione sulle entrate è sostanzialmente equivalente a quella sulle uscite.

La correzione sul lato delle uscite risulta crescente nel periodo 2011-2014 e passa da 0,2 miliardi nel 2011 a quasi 21 miliardi nel 2014. Nell'ambito delle spese, la manovra agisce prevalentemente sulle voci di parte corrente con una riduzione netta pari di 27 miliardi come somma dei flussi annui nel periodo 2011-2014, a fronte di una diminuzione netta delle spese in conto capitale di circa 20 miliardi.

Riguardo all'articolazione della manovra tra i sottosettori delle amministrazioni pubbliche, essa incide per 45,2 miliardi sulle amministrazioni centrali, per 11,5 miliardi sulle amministrazioni locali e per 3,1 miliardi sugli enti di previdenza.

---

Quanto alle principali misure recate dal provvedimento, l'**articolo 1** fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012 ed il livello minimo del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, nonché il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il triennio 2012-2014. Gli importi sono individuati nell'**allegato 1**.

In particolare per il 2012, il limite massimo del saldo netto da finanziare è pari a 2,2 miliardi di euro, mentre per il ricorso al mercato è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 265 miliardi. Per il biennio successivo, il livello minimo del saldo netto da impiegare è fissato in misura pari a 16,9 miliardi di euro per il 2013 e a 38 miliardi di euro per il 2014; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 200 miliardi di euro nel 2013 e 180 miliardi di euro nel 2014.

All'**articolo 2**, le **lettere a) e b)** del **comma 1** ed il **comma 2** concernono i trasferimenti in favore di alcune gestioni pensionistiche dell'INPS ed in favore dell'ENPALS.

Tali norme (insieme con l'**allegato 2**) determinano l'adeguamento, per l'anno 2012, dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS) dell'INPS. Si ricorda che i destinatari finali di tali trasferimenti sono alcune gestioni pensionistiche dell'INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestioni dei lavoratori autonomi, gestione speciale minatori), nonché l'ENPALS (Ente nazio

nale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo).

Il **comma 3** (insieme con l'allegato 2) provvede ad una regolazione contabile interna all'INPS, incrementando - in relazione alla sussistenza di maggiori oneri - il livello di finanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

La **lettera c)** del comma 1 ed i commi 4 e 5 concernono i rapporti finanziari e contabili tra lo Stato e l'INPDAP.

Il **comma 4** istituisce presso tale ente la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale", in analogia con l'omologa gestione esistente presso l'INPS. La misura del finanziamento statale della Gestione per il 2012 è definita dalla lettera c) del comma 1 e dall'allegato 2.

Il **comma 5** ripristina una forma di finanziamento statale specifico per la Gestione INPDAP relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato - forma che era stata assorbita dal finanziamento statale dell'Istituto nel suo complesso.

L'**articolo 3** dispone la riduzione degli stanziamenti relativi alle **spese rimodulabili** dei programmi dei Ministeri, secondo gli importi indicati nell'**elenco 1** allegato al disegno di legge. La norma dà attuazione alle misure di contenimento della spesa previste dai decreti-legge n. 98 e n. 138 del 2011, secondo l'articolazione stabilita con il DPCM del 28 settembre 2011.

---

### Le riduzioni delle spese dei Ministeri

I commi da 1 a 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 98 del 2011 hanno recato disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2012. In particolare, il comma 2 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2012, le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute ad assicurare una riduzione della spesa, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, corrispondente agli importi individuati nell'allegato C al decreto. Nell'allegato C, la riduzione di spesa - specificata per ciascun Ministero - ammontava complessivamente:

- in termini di saldo netto, a 1.500 milioni di euro nel 2012, 3.500 milioni nel 2013 e in 5.000 milioni di euro nel 2014;
- in termini di indebitamento netto, a 1.000 milioni nel 2012, 3.500 milioni nel 2013 e in 5.000 milioni nel 2014.

Successivamente l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 ha provveduto ad incrementare di 6 miliardi di euro per l'anno 2012 e di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2013 gli importi in termini di indebitamento netto delle suddette riduzioni che le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute ad assicurare a decorrere dall'anno 2012.

È quindi intervenuto il DPCM del 28 settembre 2011, con il quale sono stati aggiornati i dati contenuti nella citata tabella di cui all'allegato C del decreto-legge n. 98 alle previsioni del decreto-legge n. 138, indicando le complessive riduzioni che devono derivare dalle iniziative legislative proposte dai Ministeri, ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati.

## Riduzioni di spesa dei Ministeri

Allegato C al decreto legge n. 98/2011 come rideterminato dal DPCM 28 settembre 2011.

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
<b>MINISTERI</b>	<i>in milioni di euro</i>					
Economia e finanze	3.437,3	1.077,8	1.420,9	2.118,3	1.278,3	1.264,2
Sviluppo economico	3.891,9	2.617,4	1.881,2	2.325,1	3.154,9	2.014,9
Lavoro e politiche sociali	107,2	33,5	46,6	64,7	34,6	38,4
Giustizia	273,3	101,6	132,1	196,3	126,8	140,5
Affari esteri	206,0	71,8	93,4	135,8	81,7	90,6
Istruzione, università e ricerca	145,0	49,5	64,3	114,2	68,2	75,5
Interno	550,8	208,5	270,9	424,3	276,8	306,6
Ambiente e tutela territorio	124,1	45,2	58,8	63,5	41,0	45,6
Infrastrutture e trasporti	222,2	81,2	109,0	134,3	83,2	95,1
Difesa	1.446,9	606,2	786,1	1.213,3	721,1	796,4
Politiche agricole alim. forestali	168,8	62,6	81,4	107,7	69,3	76,8
Beni e attività culturali	60,3	21,8	28,4	49,5	31,1	26,8
Salute	66,1	23,0	29,9	53,0	32,9	28,7
<b>TOTALE</b>	<b>10.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>

Le riduzioni di spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato quantificate dalla suddetta tabella vengono individuate dagli articoli 3 e 4 del disegno di legge di stabilità, distinguendo tra spese rimodulabili e spese non rimodulabili.

Le riduzioni relative alle spese rimodulabili per il triennio 2012-2014 sono individuate nell'**elenco 1**, indicando le missioni e i programmi interessati per

ciascuna Amministrazione e specificando altresì la quota parte delle riduzioni che sono specificamente predeterminate per legge.

### Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero (elenco 1)

(migliaia di Euro)

	2012		2013		2014	
	riduzioni	di cui predeterminate per legge	riduzioni	di cui predeterminate per legge	riduzioni	di cui predeterminate per legge
<b>MINISTERO ECONOMIA E FIN.</b>	3.123.697	2.384.321	764.136	400.548	1.107.262	673.966
<b>MINISTERO SVILUPPO ECON.</b>	3.782.381	3.729.675	2.607.861	2.554.420	1.871.639	1.813.017
<b>MINISTERO DEL LAVORO</b>	47.242	45.050	23.531	21.378	27.110	24.958
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>	273.280	7.232	101.571	1.561	132.105	3.697
<b>MINISTERO AFFARI ESTERI</b>	144.604	103.594	61.059	41.442	82.640	56.386
<b>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE</b>	131.100	32.856	16.476	26	16.511	26
<b>MINISTERO DELL'INTERNO</b>	242.806	41.086	81.914	26.814	109.997	26.225
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE</b>	124.118	105.721	45.210	38.377	58.800	49.913
<b>MINISTERO INFRASTRUTTURE</b>	191.213	93.797	63.170	31.429	92.906	44.385
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>	1.446.873	1.446.873	606.154	0	786.122	0
<b>MINISTERO POLIT. AGRICOLE</b>	126.374	120.445	47.364	41.714	66.229	60.479
<b>MINISTERO PER I BENI CULTURALI</b>	0	0	11.812	6.224	28.379	14.948
<b>MINISTERO DELLA SALUTE</b>	66.100	66.100	22.999	22.999	29.912	29.912
<b>totale</b>	<b>9.699.788</b>	<b>8.176.751</b>	<b>4.453.255</b>	<b>3.186.930</b>	<b>4.409.611</b>	<b>2.797.912</b>

L'**articolo 4 al comma 1** stabilisce che con le disposizioni contenute nei successivi commi vengono ridotti gli stanziamenti relativi alle **spese non rimodulabili**. Tale disposizione si affianca pertanto a quella dell'articolo 3, con cui è stata prevista la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili.

Le disposizioni dei **commi 2-6** incidono sulle spese non rimodulabili del **Ministero degli Affari Esteri**, con l'obiettivo di conseguire risparmi.

In particolare, il **comma 3** stabilisce che a decorrere dal 2012 venga ridotta l'autorizzazione di spesa relativa al personale delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero ed in particolare agli assegni di sede del personale della scuola.

Il **comma 4** dispone una riduzione dell'autorizzazione di spesa in materia di contributi al Centro Internazionale di Ingegneria genetica e biotecnologica.

Il **comma 5** stabilisce una riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento italiano della PESC.

Il **comma 6** stabilisce alcune misure temporanee e straordinarie che, limitatamente all'anno 2012 e senza successivi recuperi, incidono sul trattamento economico del personale dell'Amministrazione degli Affari esteri - nonché di altre amministrazioni - in servizio all'estero. In particolare alla **lettera a)** stabilisce che per l'anno 2012 venga aumentato il canone dovuto per le residenze di servizio; alla **lettera b)** viene stabilita per l'anno 2012 la riduzione dell'indennità di sistemazione spettante al personale trasferito da una sede estera ad altra sede estera; viene ridotta per l'anno 2012 l'indennità di richiamo a Roma dal servizio all'estero; alla **lettera d)** viene ridotta l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero, all'assegno per oneri di rappresentanza, agli assegni di sede del personale delle scuole all'estero; alla **lettera e)** si stabilisce per il 2012 la sospensione dell'autorizzazione di spesa per l'attivazione degli sportelli unici all'estero previsti dalla legge 31 marzo 2005, n. 56 e, a decorrere dal 2013, la sua riduzione di 7,5 milioni di euro ogni anno.

Le disposizioni dei **commi 7-26** incidono sulle spese non rimodulabili del **Ministero dell'Interno**, sia operando in via diretta riduzioni di spesa, sia ridisegnando discipline e procedure al fine di conseguire risparmi. Si aggiungono disposizioni ulteriori, che determinano effetti rafforzativi del contenimento di spesa (pur se non inglobati nella espressa quantifi-

cazione della riduzione delle spese non rimodulabili).

Il **comma 27** stabilisce che le disposizioni di cui ai successivi commi dal 28 al 57 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa previsti per il **Ministero dell'economia e delle finanze**.

I **commi 28 e 29** sono diretti a sopprimere le autorizzazioni di spesa previste, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 16 del 2005, e dall'articolo 61, comma 4, della legge n. 342 del 2000 (riguardanti il rimborso dell'accisa sul carburante e la deduzione forfetaria di spese per i trasportatori), i cui oneri vengono fatti gravare sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

I **commi da 30 a 36** sono diretti a rideterminare i compensi spettanti per l'assistenza fiscale prestata dai Centri di assistenza fiscale (CAF), dai sostituti d'imposta e dai professionisti abilitati, nonché a sopprimere le disposizioni concernenti l'attribuzione dei compensi agli intermediari abilitati per la ricezione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche.

Il **comma 32** è stato stralciato dalla Presidenza del Senato in applicazione dell'art. 126, comma 3, del Regolamento (v. atto Senato n. 2968-*bis*).

I **commi 37 e 38** trasformano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il Garante del contribuente da organo collegiale in organo monocratico, escludendo peraltro che possa essere scelto tra gli appartenenti alla categoria dei dirigenti dell'amministrazione finanziaria e degli ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni.

Il **comma 39** prevede una riduzione, in misura non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'esercizio 2012, delle effettive spese di funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).

Il **comma 40** stabilisce che tutti i candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero. Ai componenti in sovrannumero il compenso è riconosciuto solo in relazione agli affari trattati successivamente alla data in cui entrano in organico e sono immessi nelle funzioni.

Il **comma 41** prevede che i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite per la co-

pertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali. Il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennità.

I **commi 42 e 43** sono stati stralciati dalla Presidenza del Senato in applicazione dell'art. 126, comma 3, del Regolamento (v. atto Senato n. 2968-ter).

Il **comma 44** modifica la tariffazione dei servizi di assistenza al volo.

I **commi 45 e 46** sono stati anch'essi stralciati ex art. 126, comma 3, del Regolamento (v. rispettivamente gli atti Senato nn. 2968-*quater* e 2968-*quinquies*).

Il **comma 47** abroga l'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 138 del 2011, ove si autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011 al fine di ripristinare e mettere in sicurezza le infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011.

Il **comma 48** prevede che nelle liquidazioni delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni, se assistite da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati ridotta del venti per cento.

I **commi 49 e 50** sono stati stralciati ex art. 126, comma 3, del Regolamento (v. atto Senato n. 2968-*sexies*).

Il **comma 51** prevede che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato.

Le disposizioni dei **commi 52 e 53** mirano a ridurre le spese connesse al trasferimento di dipendenti statali ed allo svolgimento di concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale.

Il **comma 54** reca una disposizione finalizzata a semplificare, razionalizzare e consentire il pagamento diretto, ove ciò non già avvenga, dei canoni di locazione dovuti dalle amministrazioni statali, nonché di censi, canoni, livelli ed altri oneri.

Il **comma 55** destina, a decorrere dall'anno 2012, una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse derivanti dalle attività di contrasto dell'evasione fiscale al potenziamento ed alla copertura degli oneri indifferibili dell'Amministrazione economica-finanziaria, esclusi quelli di personale.

Le disposizioni dei **commi 56 e 57** precludono alle Autorità amministrative indipendenti la corresponsione al personale delle amministrazioni pubbliche che sia presso di esse comandato, distaccato o in analoga posizione, di emolumenti volti ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato percepito dal personale di ruolo.

Il **comma 58** indica che le disposizioni di cui ai tre commi successivi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**.

Il **comma 59** prevede che l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare s.p.a. (ISA) sia autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 gennaio 2012, la somma di 32,4 milioni di euro, entro il 31 gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014 e, entro il 31 gennaio 2014, la somma di 9,2 milioni di euro.

Il **comma 60** riduce di euro 1.570.659 la spesa autorizzata per il 2012 (erano 3 milioni di euro) per l'assunzione di personale operaio a tempo determinato presso il Corpo forestale dello Stato.

Il **comma 61** riduce la misura degli sgravi contributivi concernenti i lavoratori imbarcati dipendenti da imprese operanti in alcuni settori.

Il **comma 62** introduce i commi 63-70, recanti le disposizioni che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle spese non rimodulabili del **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**.

Il **comma 63** riduce, a decorrere dall'anno 2012, gli oneri per la rafferma in servizio dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, realizzando risparmi pari a euro 7.053.093.

Il **comma 64** riduce di 52 milioni di euro, per l'anno 2012, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il **comma 65** riduce, per l'anno 2012, di euro 950.000, il contributo finalizzato a rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale.

Il **comma 66** riduce di euro 135.000, a decorrere dall'anno 2012, gli oneri per il finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale.

Il **comma 67** riduce di euro 5.000.000, a decorrere dall'anno 2012, le assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa.

Il **comma 68** riduce di euro 6.000.000 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per l'anno 2013, il fondo per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie.

Il **comma 69** riduce di euro 3.873.427, a decorrere dal 2012, i finanziamenti per l'informatizzazione dei servizi marittimi.

Il **comma 70** riduce di euro 8.000.000 i finanziamenti per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione avente la durata di un anno di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose, al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in materia.

I **commi 71 e 72** prevedono una riduzione delle spese di funzionamento degli **enti pubblici nazionali di previdenza ed assistenza sociale**. Tale misura concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il **comma 73** specifica che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR)** le disposizioni di cui ai commi dal 74 all'89.

Il **comma 74** dispone la riduzione da 500 a 300 delle unità di personale scolastico (dirigenti scolastici e docenti), dei quali il Ministero può avvalersi presso i propri uffici per compiti connessi con l'autonomia scolastica.

Il **comma 75** innalza il limite del numero di alunni (da 500 a 600 per le istituzioni scolastiche autonome in generale e da 300 a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) al di sotto del quale non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle medesime scuole.

Il **comma 76** dispone, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, che alle medesime istituzioni scolastiche non possa essere assegnato, in via esclusiva, un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), prevedendone l'assegnazione in comune con altre scuole.

Il **comma 77** prevede che l'organo di riscontro di regolarità amministrativo-contabile per le istituzioni di alta formazione artistica e musicale non sia più composto da tre revisori dei conti, ma da due revisori

designati uno dal MIUR e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 78** richiama anche per l'anno 2012 una norma del 2007 che consente che il MIUR possa riutilizzare le somme confluite nei conti correnti di contabilità speciale intestati agli uffici scolastici regionali nel periodo 2000-2011 e non utilizzate per il venir meno della originaria necessità, per le esigenze necessarie in altra provincia o altro grado od ordine di scuola.

Il **comma 79** stabilisce che, per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), gli anni 2012, 2013 e 2014 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

I **commi da 80 a 83** recano una nuova disciplina, più restrittiva, per i permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica dei docenti, con contratto a tempo indeterminato, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Ai sensi del **comma 84**, si prevede che gli anni sabatici e i congedi fruibili dai professori e dagli assistenti universitari possono essere concessi per un periodo non superiore ad un anno accademico in un decennio e non oltre il trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.

Il **comma 85** prevede che le disposizioni di cui ai commi da 74 a 84 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti siano disapplicate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Il **comma 86** prevede che l'elezione all'incarico di direttore didattico, nel comparto AFAM, comporta l'individuazione all'interno dell'organico del personale docente dell'ente di un posto da rendere indisponibile ai fini della sua copertura con personale a tempo determinato per l'intera durata del predetto incarico.

Il **comma 87** dispone l'accantonamento negli istituti di secondo grado di un numero di posti di assistente tecnico pari a quello degli insegnanti tecnico pratici (ITP) in esubero, al fine di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali.

Il **comma 88** prevede, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del MIUR, denominato "Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica universitaria e dell'altra formazione artistica, musicale, e coreutica".

Il **comma 89** modifica l'art. 8, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010 prevedendo la possibilità di destinare al settore scolastico risorse da individuare in una specifica sessione negoziale, riguardante interventi in materia contrattuale del personale della scuola.

I **commi 90 e 91** recano disposizioni relative al **Ministero per i beni e le attività culturali**.

In particolare, il **comma 91** prevede il riversamento all'entrata dello Stato delle somme giacenti nelle contabilità speciali degli Istituti centrali e periferici del Ministero.

Il **comma 92** è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato (v. atto Senato n. 2968-septies).

Il **comma 93** specifica che le disposizioni di cui ai commi da 94 a 100 concorrono al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa dello stato di previsione del **Ministero della salute**.

In particolare il **comma 94** riduce di 20 milioni di euro per il 2012 lo stanziamento previsto per: la ricerca sanitaria corrente e finalizzata; altre specifiche ricerche o sperimentazioni; rimborsi alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere delle spese per prestazioni erogate a stranieri che si trasferiscono per cure in Italia, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Di conseguenza, lo stanziamento complessivo risulta pari, per il 2012, a 286,242 milioni di euro (mentre per gli anni successivi lo stanziamento resta pari, come previsto a legislazione vigente, a 306,242 milioni annui).

I **commi da 95 a 100** concernono l'assistenza sanitaria in favore del personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile).

In particolare il **comma 95** istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute al fine di assicurare la copertura degli accordi collettivi nazionali che definiscono i rapporti tra lo stesso Ministero e la quota del personale sanitario (medico e non medico) che svolge in regime di convenzione - anziché in forma di lavoro dipendente - tale assistenza. La dotazione del fondo è pari a 11,3 milioni di euro per il 2012 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

I **commi da 96 a 100** prevedono il trasferimento dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome delle funzioni in materia di assistenza sanitaria per il medesimo personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile). Il trasferimento opera a decorrere dal 2013.

I **commi da 101 a 104** riguardano personale della **Difesa** e relative spese.

In particolare il **comma 101** introduce i commi 102, 103 e 104 (e anche il comma 105 che, però, si applica pure a soggetti e situazioni estranei alla Difesa).

Il **comma 102** attribuisce la facoltà di transitare tra Esercito, Marina e Aeronautica ai volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e ai sergenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il **comma 103** prevede per il triennio 2012-2014 la possibilità di trasferimenti in altre pubbliche amministrazioni dei sottufficiali e degli ufficiali (fino al grado di tenente colonnello o equivalenti) appartenenti a Esercito, Marina e Aeronautica. I trasferimenti richiederanno il parere favorevole del Ministero della Difesa e l'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione.

Il **comma 104** sostituisce una norma in materia di indennità per il personale in servizio all'estero stabilendo l'entità della predetta indennità e modifica la platea degli aventi diritto. Questi ultimi vengono ad essere coloro che assumono un impiego presso enti od organismi internazionali o esercitano funzioni presso Stati esteri (ai sensi della legge n.1114/1962) e coloro che sono destinati isolatamente a prestare servizio per più di sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali all'estero, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe.

Il **comma 105** prevede, a fini di contenimento della spesa, che il personale delle amministrazioni statali in missione sul territorio nazionale per motivi di servizio, sia tenuto a fruire per il vitto e l'alloggio delle strutture delle amministrazioni di appartenenza.

Il **comma 106** ricorda che i successivi quattro commi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del **Ministero dello sviluppo economico**.

Il **comma 107** riduce di euro 100 milioni per il 2012 l'autorizzazione di spesa (era di 1.100 milioni) per la partecipazione al programma *European Fighter Aircraft* (EFA).

Il **comma 108** riduce gli stanziamenti statali previsti per l'ammortamento di alcuni mutui contratti in passato: 1) dalle regioni e dalle province autonome per investimenti in materia di edilizia e tecnologia sanitarie; 2) dalle regioni a statuto ordinario, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli istituti zooprofilattici sperimentali per acquisti di attrezzature sanitarie e per esigenze di manutenzione straordinaria in materia.

Il **comma 109, lettera a)** estende alle Camere di commercio l'applicazione di una norma che consente loro di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. La **lettera b)** estende l'applicazione della normativa richiamata anche agli enti locali.

Nel **comma 110, la lettera a)** modifica l'articolo 76 del decreto n. 112 del 2008 nel senso che il regime assunzionale, sottoposto al limite percentuale del 20 per cento, sarebbe riferito esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato. La **lettera b)** precisa che anche le aziende speciali create dalle Camere di commercio sono assoggettate ai vincoli in materia di personale previsti per le rispettive camere.

All'**articolo 5, il comma 1** incrementa la dotazione del Fondo per interventi urgenti e indifferibili presso il Ministero dell'economia e finanze di 1.235 milioni di euro per l'anno 2012, prevedendone la ripartizione con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri tra le finalità indicate nell'**elenco 2** allegato al testo in esame.

Il **comma 2** assegna le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione al CIPE, prevedendo altresì che in sede di assegnazione vengano indicate le relative quote annuali.

Il **comma 3** incrementa la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020.

Il **comma 4** riduce la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di ulteriori 4.798 milioni di euro per l'anno 2012 ai fini della copertura delle maggiori spese autorizzate dal testo in esame.

Il **comma 5** ridetermina, in termini di sola cassa, la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti, nei seguenti importi:

- 950 milioni per l'anno 2012;
- 587 milioni per l'anno 2013;
- 475 milioni per l'anno 2014;
- 450 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Il **comma 6** dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, pari a 263 milioni di euro per l'anno 2013, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».

Il **comma 7** modifica la destinazione degli 1,54 miliardi di maggiori entrate - rispetto ai proventi originariamente stimati in 2,4 miliardi di euro - derivanti dalle procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz.

Il **comma 8** autorizza la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012 da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci.

Il **comma 9** estende all'esercizio finanziario 2012 - con riferimento dunque alle dichiarazioni dei redditi relativi al periodo d'imposta 2011 - le disposizioni già applicate per l'anno finanziario 2010, relative alla destinazione del 5 per mille dell'Irpef. Quantifica le complessive risorse destinate alla liquidazione del 5 per mille per il 2012 in 400 milioni di euro.

I **commi 10 e 12** prorogano per il 2012, rispettivamente:

- il regime fiscale agevolato dei cosiddetti premi di produttività;
- il regime di sgravi contributivi sui medesimi premi.

Tali benefici, concernenti i lavoratori dipendenti del settore privato, hanno per oggetto gli emolumenti retributivi corrisposti in base ad accordi o contratti collettivi territoriali od aziendali ed in relazione "a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale".

Il **comma 11** proroga, per il 2012, uno specifico regime fiscale agevolato per alcuni emolumenti del personale del comparto delle pubbliche amministrazioni "sicurezza, difesa e soccorso pubblico".

Il **comma 13** assegna, per l'anno 2012, 400 milioni di euro al Fondo per il finanziamento ordinario delle università per favorire interventi relativi al sistema universitario.

Il **comma 14** autorizza la spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012 a sostegno della funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie e per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure concernenti il programma di interventi in materia di istruzione.

Il **comma 15** autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2012 a favore delle università non statali legalmente riconosciute.

Il **comma 16** incrementa di 700 milioni di euro il Fondo per il finanziamento delle missioni di pace al

fine al fine di consentire la partecipazione italiana alle missioni internazionali fino al 30 giugno 2012.

Il **comma 17** proroga, a decorrere dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre 2012, l'utilizzo del piano di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge n. 78 del 2009. Il piano di impiego consente ai prefetti delle province comprendenti aree metropolitane o comunque densamente popolate di disporre del personale delle Forze armate per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili o per attività di perlustrazione e pattuglia. Per la proroga del piano è autorizzata la spesa complessiva di 72,8 milioni di euro per l'anno 2012.

Il **comma 18** incrementa di 1.000 milioni di euro per il 2012 il Fondo sociale per occupazione e formazione, che vengono destinati alle finalità del soprappreso Fondo per l'occupazione.

Il successivo **comma 24** pone gli oneri derivanti dai commi da 19 a 23 a carico del medesimo Fondo sociale per occupazione e formazione.

I **commi 19 e 20** - prevedendo un intervento analogo a quelli già disposti per gli anni precedenti - disciplinano per l'anno 2012 la possibilità di concessione o proroga "in deroga" dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione speciale, sulla base di specifici accordi in sede governativa e per periodi non superiori a 12 mesi.

La novella di cui all'**ultimo periodo del comma 20** provvede anche a prorogare la disciplina temporanea sugli incentivi per le assunzioni di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga (incentivi che sono riconosciuti al medesimo lavoratore, qualora ne faccia richiesta per avviare un'attività di lavoro autonomo o autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa).

Il **comma 21** proroga per l'anno 2012 alcuni interventi in materia di lavoro, già previsti per gli anni precedenti. Essi consistono: nell'estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità - o nel riconoscimento di trattamenti equivalenti o analoghi ai suddetti - ad ulteriori fattispecie; nella possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti; nell'estensione parziale dell'istituto dei contratti di solidarietà; nell'ampliamento temporale dell'intervento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività; in un contributo finanziario a Italia Lavoro SpA; nella possibilità, per i fondi interprofessionali per la formazione continua e per i fondi relativi ai

lavoratori operanti in regime di somministrazione di lavoro, di destinare risorse per alcuni interventi di sostegno al reddito.

Il **comma 22** proroga per il 2012 alcuni interventi in materia di lavoro previsti dall'articolo 1 del decreto legge n. 78 del 2009. Le misure temporanee in oggetto concernono: l'incremento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi nella misura del 20%; la possibilità, per i soggetti titolari di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, di ricevere in un'unica soluzione le prestazioni residue (ivi compresa l'eventuale indennità di mobilità successiva), nel caso in cui il medesimo lavoratore ne faccia richiesta per avviare un'attività di lavoro autonomo o autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa; la possibilità, da parte dell'impresa di appartenenza, di utilizzare in progetti di formazione o riqualificazione, comprendenti anche attività produttiva connessa all'apprendimento, i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

Il **comma 23** proroga per il 2012 gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, commi 131, 132, 134 e 151, della legge n. 191 del 2009. Le modalità di tali proroghe sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 25** incrementa la dotazione del Fondo integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio di 150 milioni di euro per l'anno 2012.

I **commi da 1 a 5 dell'articolo 6** fanno riferimento alle Tabelle A, B, C, D ed E allegate al disegno legge di stabilità.

In estrema sintesi, gli importi della **Tabella A** ammontano complessivamente a 98,8 milioni di euro per il 2012, a 195,2 milioni di euro per il 2013 e a 236,8 milioni di euro per il 2014.

Per quanto riguarda la **Tabella B**, sono previsti importi pari a 317,8 milioni di euro per il 2012, a 474,2 milioni di euro per il 2013 e a 961,6 milioni di euro per il 2014.

La **Tabella C** prevede un ammontare complessivo di stanziamenti, di competenza e di cassa, pari a 7.212 milioni di euro per il 2012, 4.055,4 milioni per il 2013 e 4.066,5 milioni di euro per il 2014.

Nella **Tabella D** risulta un solo definanziamento per un ammontare di 22 milioni di euro per il 2012 e di 12 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Il totale degli stanziamenti iscritti in **Tabella E** ammonta a 16.839,2 milioni di euro per il 2012, a 24.790,4 milioni per il 2013, 19.105 milioni per il 2014 e 35.606,9 per il 2015 e anni successivi.

L'**articolo 7** dispone infine l'entrata in vigore del provvedimento.

**a cura di S. Moroni**

**L'ultima nota breve:**  
*Cambiali finanziarie A.S. 1670 e  
A.S. 2747  
(n. 27 - ottobre 2011)*

**nota breve**  
sintesi di argomenti di attualità  
del Servizio Studi del Senato

Gli arretrati possono essere  
richiesti all'Archivio Legislativo  
tel 06 67062610  
ArchivioLegislativo@senato.it  
I testi sono disponibili alla pagina:  
<http://www.senato.it> – leggi e  
documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing  
machine

**www.senato.it**